

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Provincia di Grosseto

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 182 del 07-07-99

Oggetto: ARTISTI E ARTIGIANI DI STRADA – NORME PROVVISORIE
E SPERIMENTALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- Immediatamente eseguibile : S
- Soggetta a controllo: N
- Soggetta a ratifica: N

L'anno millenovecentonovantanove e questo dì sette del mese di luglio alle ore 0900, in Massa Marittima nella Sede Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

SANI LUCA	SINDACO
BAI LIDIA	ASSESSORE
BENELLI ADRIANO	ASSESSORE
FEDELI LUCIANO	ASSESSORE
MARTINI SERGIO	ASSESSORE

Accertato il numero legale dei presenti per la validità dell'Adunanza, assume la presidenza il Sig. Sani Luca, in qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Sig. Frascino Dott. Marcello, incaricato della redazione del presente verbale.

La Giunta Municipale

Premesso che in 25.07.99 si svolgerà in Massa Marittima, nel quadro delle manifestazioni per l'estate 1999, il "1° Festival Artisti/Artigiani di strada";

considerato che la suddetta "arte" è ancor oggi regolamentata dall'art. 121 del TULPS 18.06.1931 n. 733 alla stregua dei ben diversi "mestieri ambulanti", mentre è all'esame del parlamento organica proposta di legge, inserita come capo autonomo nel testo riguardante lo spettacolo in generale, in modo tale da restituire dignità e considerazione alle attività in esame;

ritenuto dover attendere l'emanazione della legge onde poter assumere un Regolamento locale definitivo per l'attuazione della stessa, e valutata peraltro l'opportunità di disporre di norme transitorie che permettano lo svolgimento delle attività in oggetto anche nella forma del festival estivo programmato;

acquisiti i pareri ex art. 53 legge 142/90 nel testo oggi vigente;
con voti unanimi resi ai sensi di legge

delibera

le attività degli artisti/artigiani di strada, in attesa dell'approvazione parlamentare della normativa di riferimento, e quindi anche per la manifestazione del 25.07.99, sono provvisoriamente regolamentate come segue:

art. 1 – Il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada è consentito su tutte le strade e le piazze del territorio comunale, con l'eccezione di quelle in cui per motivi di traffico, esigenze di quiete (ospedali o altro), di sicurezza (caserme o altro) o di altro genere possa creare situazioni di disagio.

art. 2 - L'orario di attività è compreso tra le ore 9 a.m. e le ore 23, con almeno due ore di interruzione tra le 13 e le 17; nei mesi da Maggio a Settembre l'orario serale è protratto fino alle ore 24.

art. 3 – L'attività esclude il commercio ambulante (tranne la vendita dei prodotti dell'ingegno frutto dell'espressione artistica) e la pubblicità (tranne quanto previsto dal D.M. 4.8.88 n. 375 art. 61/12F); non deve ostacolare con strutture fisse il libero transito pedonale e non deve turbare la quiete con emissioni sonore sproporzionate rispetto alla normale percepibilità di chi assiste alle manifestazioni; non deve essere collegata ad alcuna forma di corrispettivo (è consentito solo il "passaggio del cappello per la raccolta di libere offerte).

art. 4 - L'occupazione delle aree è sottratta al regime dell'occupazione del suolo pubblico per tutto il tempo necessario all'esibizione o al festival programmato; sono peraltro a carico dell'artista di strada gli eventuali danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private utilizzate per l'esibizione, essendo immune l'Amm.ne Com.le da ogni responsabilità e/o richiesta di danni a persone o cose derivanti da atteggiamenti degli artisti imprudenti o inosservanti di leggi, regolamenti, e norme di sicurezza elementari. Al termine dell'esibizione l'artista o l'organizzazione debbono lasciare i luoghi, puliti ed agibili per il loro normale utilizzo.

art. 5 – Alle forze di polizia locale è demandato il compito di far osservare.

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.